

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2090)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

NELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1962

Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati

ONOREVOLI SENATORI. — Per unanime riconoscimento, la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, si è rivelata uno strumento rapido, pronto ed efficace per risollevarne le sorti della nostra economia montana nel quadro di quella generale del Paese.

Detta legge prevede, com'è noto, con l'articolo 31, un piano finanziario decennale che scadrà con il termine dell'esercizio 1961-62. E poichè la legge ha fin qui consentito solo di avviare a soluzione alcuni problemi montani più salienti, anche in armonia con le risultanze e le proposte conclusive della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, è indispensabile che il suo piano finanziario venga prorogato ed aggiornato per almeno un altro quinquennio.

È opportuno altresì che gli stanziamenti minimi annuali di fondi previsti con il citato articolo 31 siano congruamente aumentati e stabiliti in via definitiva per ciascun esercizio onde poter meglio fronteggiare le reali esigenze della montagna italiana, già apparse in tutta la loro effettiva entità nei primi anni di applicazione della legge in virtù degli studi e ricerche che con essa si sono potuti intraprendere e meglio puntualizzati dalla Conferenza suddetta, nonchè a seguito

delle molteplici iniziative in favore dei territori montani che la legge stessa è stata ovunque in grado di suscitare.

Per tali motivi è stato predisposto l'unito disegno di legge che (all'articolo 1) autorizza l'annua spesa di lire 12 miliardi nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67, per l'attuazione degli interventi previsti nella legge citata.

Ma oltre alla proroga del piano finanziario si è ritenuto necessario, sempre secondo gli orientamenti della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, prevedere la espropriazione dei terreni montani abbandonati per incorporarli nel demanio forestale dello Stato e destinarli al rimboschimento o alla formazione di prati e pascoli (articolo 2).

Per tale scopo è prevista un'annua spesa di lire 2 miliardi sempre nel quinquennio 1962-63 al 1966-67.

E inoltre il provvedimento viene integrato (articolo 3) con la autorizzazione a provincie, comuni, istituti di credito e enti di previdenza ad acquistare terreni montani abbandonati per destinarli alla formazione di boschi, concedendo agli stessi enti particolari agevolazioni per permettere loro di collaborare allo sviluppo della politica forestale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 è autorizzata l'annua spesa di lire 12 miliardi, così ripartita:

a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della citata legge;

b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per procedere al rimboschimento ed alla sistemazione dei terreni acquistati od espropriati;

c) lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge;

d) lire 6 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli articoli 5 e 18 della citata legge.

Art. 2.

I terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, già destinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od anche parzialmente boscati, che da almeno un triennio risultino non più coltivati o normalmente utilizzati e che da soli o con altri già posseduti dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali, possano costituire complessi di estensione sufficiente a formare unità tecnico-amministrative autonome, possono essere espropriati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, per essere incorporati nel demanio forestale dello Stato.

Si applicano per tali espropriazioni le norme degli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I terreni espropriati devono essere destinati al rimboschimento o alla formazione di prati e pascoli.

Art. 3.

Le provincie, i comuni, gli istituti di credito e gli enti di previdenza sono autorizzati ad acquistare, anche in deroga ai propri statuti, nei limiti delle quote destinate a investimenti immobiliari e salva l'approvazione dell'autorità vigilante, i terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, già destinati a coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od anche parzialmente boscati, per destinarli alla formazione di boschi.

Ai relativi contratti si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

I terreni acquistati ed utilizzati secondo il disposto del primo comma sono esenti dalla imposta sul reddito dominicale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per quaranta anni quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici anni quando si tratti di boschi cedui.

L'esenzione si ottiene con le modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui trentennali alle provincie ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi eventualmente sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento degli interessi relativi a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento viene fatto da provincie e comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 30 per cento.

I piani di acquisto e di rimboschimento dei terreni di cui ai due precedenti commi devono essere approvati, prima della concessione del mutuo, dall'Ispettorato forestale competente per territorio.

Gli Ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita a comuni e provincie che lo richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.

Per il pagamento degli interessi dei mutui di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 3 è stabilito il limite di impegno di lire 55 milioni in ciascun esercizio finanziario dal 1962-63 al 1966-67. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 55 milioni nell'esercizio 1962-63; lire 110 milioni nell'esercizio 1963-64; lire 165 milioni nell'esercizio 1964-65; lire 220 milioni nell'esercizio 1965-66; lire 275 milioni negli esercizi dal 1966-67 al 1993-94; lire 220 milioni nell'esercizio 1994-95; lire 165 milioni nell'esercizio 1995-96; lire 110 milioni nell'esercizio 1996-97 e lire 55 milioni nell'esercizio 1997-98.

Art. 5.

I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 7.055 milioni,

ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati, per essere versati allo stato di previsione dell'entrata, a parziale copertura degli oneri recati dalla presente legge, in ragione di lire 3.055 milioni nell'esercizio 1962-63 e di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65.

Art. 6.

All'onere di lire 14.055 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si fa fronte, per lire 9 miliardi, con riduzione del fondo di parte effettiva iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso; per lire 2 miliardi con riduzione del fondo iscritto nella categoria movimento di capitali dello stesso stato di previsione, parimenti destinato a provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.055 milioni, con i proventi di cui al precedente articolo 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei singoli esercizi finanziari.